



ORDINANZA PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2015

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

viste le disposizioni della Legge tributaria (LT) relative alla riscossione dell'imposta comunale;
visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2014 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2015;
con risoluzione no. 3544 del 23 dicembre 2014;

d e c i d e :

1. L'imposta comunale ordinaria diretta 2015 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2015 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto; la quarta rata è a conguaglio. L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde alla presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
3. I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
 - I rata: esigibile al 1° aprile 2015, termine di pagamento 30 aprile 2015;
 - II rata: esigibile al 1° giugno 2015, termine di pagamento 30 giugno 2015;
 - III rata: esigibile al 1° agosto 2015, termine di pagamento 31 agosto 2015;
 - IV rata a conguaglio: a partire dal 2016, alla data d'intimazione del conteggio.
4. Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, la validità temporale dei tassi di interesse e l'acconto equo, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2014, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2015.
5. L'imposta comunale è dovuta nel luogo di domicilio alla fine del periodo fiscale (31 dicembre 2015) – (articoli 54 , 277 e 278 LT). Di conseguenza:
 - a) in caso di trasferimento in un altro Comune del Cantone Ticino nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;

- b) in caso di partenza dal Comune per un altro Cantone nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
 - c) in caso di arrivo da un altro Comune del Cantone durante l'anno, il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo;
 - d) in caso di arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo.
6. Chiarimenti ed informazioni in merito all'imposta comunale sono da chiedere esclusivamente alla Cancelleria comunale.
7. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni agli albi comunali. Tenendo conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa) il termine di pubblicazione e di ricorso decorre dal 31 dicembre 2014 al 2 febbraio 2015.

Cugnasco, 23 dicembre 2014

PER IL MUNICIPIO

IL VICE SINDACO

Michele Dedini

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi